

Censure canoniche e Irregolarità Il ruolo della coscienza morale

2018

Nel suo recente discorso alla Rota romana il Papa Francesco fece cenno al ruolo centrale che la coscienza morale gioca nell'adeguamento della vita alle esigenze morali del cristiano. Oggi, nello svolgere l'argomento che tradizionalmente mi corrisponde in questo corso sul foro interno sulle censure e le irregolarità, vorrei snodare ambedue tematiche con qualche particolare riferimento alla coscienza morale dei soggetti.

Il foro interno è in terreno nel quale l'oggettività e l'operatività della "norma generale" del diritto s'interallaccia con la "norma prossima di moralità" che è il giudizio pratico della coscienza e dove l'avvertenza e la consapevolezza del soggetto è chiave per scatenare conseguenze e determinare la sua posizione giuridica in un determinato momento.

Come sappiamo, la giurisdizione della Chiesa non agisce solo nell'ambito esterno di quanto è percepito da altri, di quanto può ledere un loro interesse ed è denunciato all'autorità. Se nessuno si sente leso, e nessuno se ne accorge di una violazione della legge dello Stato, nessuno è punito nell'ambito dello Stato.

Per il diritto della Chiesa, invece, le cose non sono esattamente così. Al di là del fatto che tutti gli atti della persona, anche quelli non rilevati da nessuno, possiedono sempre una loro valenza morale – possono essere atti virtuosi o costituire peccato –, nella società ecclesiale determinate azioni rimaste inosservate possono avere anche una rilevanza giuridica, provocare una sanzione canonica stabilita dalla legge ed essere causa di divieti per la persona, nella misura in cui essa ne sia consapevole e così venga registrato dalla propria coscienza.

È in questo l'ambito che si collocano le censure canoniche e le irregolarità, due categorie giuridiche che, anche se possono rilevare nel foro esterno, si muovono spesso nel foro interno di cui si occupano i confessori e in stretto rapporto con la percezione dei fatti che abbia la coscienza del soggetto.

In questo terreno si svolge l'attività del confessore che è "il ministero della pace delle coscienze e richiede di essere esercitato in tutta coscienza" avendo nel momento del Sacramento, come diceva il Papa dei giudici ecclesiastici, il compito "di entrare nell'ambito sacro della coscienza dei fedeli" (Ud. R.R. 29.01.2018).

Con tale intento, vediamo anzitutto cosa sono le censure canoniche e poi le irregolarità.

1.– Le censure canoniche

Le censure, come vedremo, sono pene canoniche che la Chiesa ha creduto di dover collegare a determinati peccati particolarmente gravi. Vorrei avvicinarmi al concetto a partire da un esempio che sicuramente è familiare a tutti.

Nel n. 12 della Lettera *Misericordia et miseria* pubblicata alla fine dell'Anno della Misericordia, il Papa ha concesso a tutti i confessori della Chiesa – compresi quelli della Fraternità San Pio X –, la facoltà di assolvere dal peccato di aborto e, quindi, anche la giurisdizione per assolvere dalla censura di scomunica *latae sententia* prevista dalla legge (can. 1398 CIC) per chi realizza o in alcun modo coopera direttamente alla realizzazione di aborti. È questa una facoltà che d'ora innanzi possono esercitare tutti i confessori nel solo contesto della celebrazione del Sacramento del Perdono, assieme all'assoluzione del peccato di aborto, e non fuori dalla Confessione come può anche fare la legittima Autorità ecclesiastica (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016).

L'aborto, infatti, è uno dei peccati che la Chiesa ha indicato come reato canonico, con annessa una pena *latae sententiae*, che scatta automaticamente, per opera solo della propria consapevolezza, e senza bisogno di un tribunale che imponga la pena. È la coscienza del soggetto, in questo caso, ad agire da tribunale

Diverse sono allora le domande che sorgono. In che consiste la censura? Cosa è una pena *latae sententiae* e quali sono le loro conseguenze ecclesiali? Non essendo un peccato le censure come possono essere rimosse?

1.1. Nozione di censura canonica

Cominciamo con la prima questione: che cosa è una censura. La censura è un tipo di "pena con la quale il battezzato che ha commesso un delitto ed è contumace, è privato di alcuni beni spirituali o annessi ad essi finché cessi dalla contumacia e venga assolto" (can. 2241 CIC 17).

In sostanza, la censura priva al soggetto di poter ricevere o amministrare i Sacramenti, tra l'altro. Chi, per esempio, cade nella censura di scomunica – è il caso dell'aborto – è privato all'accesso ai Sacramenti, a cominciare da quello della Penitenza e perciò non può ricevere il perdono del suo peccato se prima non le viene levata la pena della scomunica. Proprio per questa ragione il Papa ha concesso a tutti i confessori facoltà di assolvere contemporaneamente dalla scomunica e dal peccato di aborto.

Nella definizione di censura che ho appena letto, la congiunzione “finché” introduce che mostra quale è la finalità della pena: “finché cessi dalla contumacia”, cioè, fino a quando non avvenga il pentimento, che è appunto la finalità ecclesiale della censura *latae sententiae*.

Queste censure, infatti, sono un tipo di sanzioni dette “medicinali” che più che la punizione del delinquente (di chi ha fatto l’aborto, nell’esempio usato), cercano di muovere al suo pentimento, la sua conversione. Perciò, raggiunto tale scopo, , esso il soggetto del male causato acquista addirittura il diritto a essere perdonato e assolto dalla pena.

In realtà, il carattere medicinale di queste pene corrisponde propriamente alle censure imposte “*latae sententiae*”, che sono quelle che a noi interessano poiché sono le uniche che appaiono nel foro interno della Confessione. Vi sono, infatti, censure che possono essere imposte come pena espiatoria, come ad es. la sospensione.

1.2. Le pene latae sententiae

La finalità medicinale di queste censure e la meccanica per imporre la pena è strettamente legata alla coscienza morale del soggetto.

Come ho appena detto, le censure che a noi interessano, che scattano per la sola realizzazione del fatto delittuoso, sono quelle denominate *latae sententiae*; cioè, sono pene in cui, senza bisogno di alcun giudice che imponga la pena, e senza che traspaia alla collettività la condizione di condannato, la propria coscienza del soggetto agisce da giudice e prende atto che si è caduto, oltre che nel peccato, nella pena stabilita dalla Chiesa: la scomunica, appunto, nel caso dell’aborto.

È questa una modalità di imposizione di pene che serve particolarmente per azioni senza trascendenza esterna, che solo il soggetto conosce, come ad es. certe forme di profanazione della Sacra Eucaristia. Solo il soggetto sa con certezza di essere caduto nella censura.

È anche vero che in certi casi estremi, quando incombe prevenire l’intera comunità sulla condotta di una persona scomunicata, e l’Autorità viene a conoscenza dei fatti, essa deve “dichiarare” pubblicamente che il soggetto è incorso in una pena *latae sententiae*, evitando così che possa creare ulteriori danni tra i fedeli. Per fare un esempio, ciò è accaduto, con alcune ordinazioni episcopali in Cina che hanno pubblicamente segnalato quali vescovi si erano posti fuori della comunione ecclesiale. Com’è ovvio, una volta che l’Autorità “dichiara” una censura *latae sententiae* la sanzione è del tutto assoggettata al *foro esterno*.

1.3. La condizione della contumacia

Tuttavia, perché si possa fare a meno dal giudice esterno nell'imposizioni di pene *latae sententiae* la Chiesa è molto rigorosa e chiede condizioni che garantiscano la certezza sui fatti e le intenzioni del soggetto. Per far funzionare l'automatismo il tra fatto delittuoso e la pena che è caratteristico delle *latae sententiae*, occorre accertare la consapevolezza del soggetto, la sua *contumacia*, e qui ha un ruolo centrale la coscienza.

Contumacia significa, in questo contesto, la chiara consapevolezza da parte del reo del fatto delittuoso e la totale assenza di circostanze che possano attenuare la sua responsabilità (paura, terrore, ignoranza, eccetera). Il soggetto non solo deve sapere che tale condotta era moralmente cattiva, che si trattava di un grave peccato – il ché, ovviamente, è la cosa principale –, ma deve anche conoscere che la Chiesa puniva tale azione con una sanzione canonica. L'ignoranza di questo fatto, o il concorso di circostanze che possano diminuire la colpa del soggetto (cfr. can. 1324 § 3 CIC), impediscono il funzionamento delle pene *latae sententiae*.

Nelle pene imposte dai giudici, sono questi a dover indagare sulle circostanze della commissione del reato e sul grado di colpa del delinquente. Nelle pene *latae sententiae*, invece, occorre che sia la coscienza morale della persona a riconoscersi come reo, e dovrà essere lui stesso a auto-denunciarsi come tale al confessore o all'Autorità della Chiesa.

Occorre ammettere, infatti, che, soprattutto in questi tempi, tali esigenze di formazione personale e di finezza di coscienza escludono con molta frequenza l'efficacia delle censure *latae sententiae*.

Nel Diritto canonico orientale mancano le pene *latae sententiae*. Al suo posto, invece, vi sono i “peccati riservati” (cann. 727-729 CCEO) che rappresentano una limitazione alla facoltà di assolvere che hanno i confessori. Alla Sede Apostolica, e quindi alla Penitenzieria Apostolica, è riservato assolvere da due peccati: la violazione diretta del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro la castità (can. 728 § 1 CCEO). Nel diritto latino non esistono più i peccati riservati.

1.4. I tre tipi di censura

Tre sono le censure canoniche presenti nel Codice: *scomunica* (can. 1331 CIC), *interdetto* (can. 1332 CIC) e *sospensione* (cann. 1333-1334 CIC). Le due prime comportano la proibizione di ricevere – o di celebrare – i Sacramenti. La sospensione fa divieto di esercitare altri atti di ministero non propriamente sacramentali, e attualmente è solo applicabile ai chierici. Vediamo brevemente in che consistano ciascuna di queste censure.

1.4.1. *La censura di scomunica*

La scomunica – o *excommunicatio maior*, per il diritto orientale – comporta la perdita della comunione nella sua dimensione giuridica e sociale. Allo scomunicato è fatto divieto (can. 1331 CIC):

- di partecipare attivamente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico o ad altra cerimonia di culto;
- di celebrare i Sacramenti o i sacramentali e di ricevere i Sacramenti;
- di svolgere funzioni in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, o porre atti ecclesiastici di governo.

Inoltre, se la scomunica è inflitta per sentenza del giudice o, essendo *latae sententiae*, viene “dichiarata” dall’autorità – come abbiamo visto –, ai predetti divieti ne aggiungono altri, nel caso di chierici, e sempre il divieto di partecipare attivamente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico o ad un’altra cerimonia di culto fino al punto che il soggetto deve essere addirittura respinto e di dover, perfino, interrompere la cerimonia, a meno che non vi osti una causa grave.

1.4.2. *La censura di interdetto*

Il secondo tipo di censura è l’interdetto, che non c’è nel diritto orientale, anche se nell’oriente cattolico esiste invece la cosiddetta *scomunica minore*, che ha effetti simili (cfr. can. 1431 CCEO).

L’interdetto fa divieto al reo di partecipare attivamente alla Santa Messa o ad altra cerimonia di culto e di celebrare Sacramenti e sacramentali o di ricevere sacramenti. In sostanza, sono gli stessi divieti della scomunica, anche se non comporta la proibizione di svolgere uffici o incarichi ecclesiali poiché, a differenza della scomunica, non comporta la perdita della comunione ecclesiale.

1.4.3. *La censura di sospensione*

Infine, la terza categoria di censure è rappresentata dalla sospensione che ha per effetto il divieto di realizzare atti ministeriali, sospendendolo dall’esercizio dell’Ordine, dalla giurisdizione o dall’ufficio.

Attualmente è una pena che si applica unicamente ai chierici, anche se è da prevedere che, in futuro, possa ugualmente essere di applicazione genere a qualunque fedele che svolge un incarico ecclesiastico.

Come ho detto, la sospensione è una censura che può essere usata, come di fatto lo è, anche come pena espiatoria, con durata indipendente dal pentimento della persona.

Addirittura viene anche usata senza un connotato punitivo, essendo, per esempio, la situazione disciplinare in cui si trova il chierico girovago o il chierico ordinato senza dimissorie (can. 1383).

1.5. *Peccati con annessa censura latae sententiae e Autorità per dispensare*

Quali sono, però, i peccati ai quali è annessa una pena canonica e quale l'autorità alla quale dovrà rivolgersi il confessore – tranne che per l'aborto – a fine di ottenere la rimozione della censura e poter perdonare il suo penitente? Quale sia l'autorità competente dipende se la materia in questione è riservata o meno alla Santa Sede.

Nella documentazione scritta c'è un quadro generale dei setti peccati punibili con scomunica *latae sententiae* previsti attualmente dal Diritto canonico. Sei di essi – il settimo è il peccato di aborto – sono riservati alla Sede Apostolica.

Si tratta della profanazione delle specie eucaristiche (can. 1367 CIC; cfr. can. 1442 CCEO), dell'aggressione fisica al Romano Pontefice (can. 1370 § 1 CIC; cfr. can. 1445 § 1 CCEO), della consacrazione episcopale senza mandato pontificio (can. 1382 CIC; cfr. can. 1459 § 1 CCEO), dell'attentato di ordinare donne (Decr. CFD. 30.V.2008), della violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 CIC; cfr. cann. 1456, 728 § 1, 1° CCEO), e del “tentativo” di assolvere il complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo: dico “tentativo”, perché, salvo pericolo di morte, tale assoluzione sarebbe invalida (can. 1378 § 1 CIC; cfr. can. 728 § 1, 2° CCEO).

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* di interdetto o di sospensione – violenza contro il Vescovo, attentata celebrazione dei sacramenti, attentato matrimonio, falsa denuncia di sollecitazione, ecc. – li può assolvere sempre l'Ordinario.

Tutte queste autorità menzionate fin qui possono assolvere dalle censure sia in foro interno, sacramentale o extra-sacramentale, che in foro esterno: Nel caso della Santa Sede, il foro esterno corrisponde alla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina sacramentale, e il foro esterno alla Penitenzieria apostolica.

Tutte queste autorità con facoltà per assolvere dalle censure *ferendae sententiae* e le può anche delegare al confessore che gliene richieda.

Inoltre, però, nell'atto della Confessione, hanno giurisdizione per assolvere dalle censure non riservate alla Santa Sede i Vescovi (can. 1355 CIC), il Penitenziere (can. 508 CIC) e il Cappellano di ospedali, carceri, viaggi in mare ecc. (can. 566 § 2 CIC). A tutti questi occorre aggiungere i Penitenzieri delle Basiliche papali e i sacerdoti componenti della Penitenzieria apostolica e adesso tutti i Missionari della misericordia, designati nel passato Anno giubilare, che permangono in attività

1.6. Interruzione degli effetti giuridici delle censure

Una volta chiarito quale sia l’Autorità a cui far ricorso per ottenere la dispensa della censura, occorre aggiungere brevemente due situazioni che in qualche modo segnano una eccezione. In determinate circostanze, ai chierici colpiti da censura vengono sospesi i divieti per attuare il ministero. In determinate condizioni del penitente, il chierico può darle l’assoluzione prima di aver ottenuto facoltà per levare la censura.

1.6.1. Sospensione dei divieti.

Infatti, quando una censura canonica colpisce un ministro sacro, i divieti che stiamo vedendo possono avere delle ricadute pastorali che il Diritto cerca di contenere. Il chierico, in tale caso, è giustamente privato dal prezioso Bene di esercitare il proprio ministero; ma nel contempo potrebbe essere danneggiata la comunità di fedeli a suo carico rischiando di essere privata di assistenza pastorale.

Perciò, in ragione della priorità che ha nella Chiesa la *salus animarum* e il diritto dei fedeli ai Sacramenti, il Diritto sospende in certe situazioni i divieti delle censure, permettendo al reo esercitare il suo ministero.

In tale senso, ogni proibizione di celebrare Sacramenti e sacramentali, o di realizzare atti della potestà di governo viene automaticamente sospesa nella necessità di assistere un fedele in pericolo di morte (can. 1335 CIC). Questa è regola generale che serve anche per i sacerdoti dimessi dallo stato clericale.

Inoltre, se si tratta di censure *latae sententiae* non dichiarate, non è nemmeno richiesto che la situazione sia di pericolo di morte. Il divieto di esercitare il ministero è comunque “sospeso tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo” per una qualsiasi giusta causa (can. 1335 CIC).

1.6.2. L’assoluzione delle censure in casi di morte o peso morale (can. 1357 §§1 e 2)

L’altro caso è differente e riguarda due situazioni in cui può trovarsi il penitente: il pericolo di morte o il peso morale.

Come si sa, in caso di pericolo di morte “ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere confessioni [dimesso dal sacerdozio o con divieto di esercitare l’Ordine (can. 1335 CIC)], assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti ..., da qualsiasi censura [anche se riservata alla Santa Sede] o peccato” (can. 976 CIC;) anche al complice del peccato turpe (can. 977 CIC), perfino essendo presente un altro sacerdote idoneo. Tuttavia, se le pene erano state imposte, dichiarate o riservate alla Sede Apostolica, cessato il

pericolo di morte e ristabilita la salute del reo, costui è obbligato a farsi ricorso alla Santa Sede presentando la propria situazione, attraverso naturalmente un confessore.

Ci sono però altri casi, fuori dal pericolo di morte, in cui il penitente manifesta in confessione pentimento e desiderio di essere assolto da una censura *latae sententiae*, che il sacerdote non ha facoltà di assolvere, manifestando anche il peccatore sincera pesantezza morale per dover aspettare tempo prima che si riceva la risposta dell'autorità e possa assolverlo il confessore. Infatti, è ben comprensibile che il penitente senta incomodo morale di dover attendere a lungo senza ricuperare l'amicizia con Dio: addirittura tale disagio è da provocare da parte del confessore, almeno nella maggioranza dei casi.

In tali casi, il Confessore può rimettere nel foro sacramentale le censure di scomunica e di interdetto, che sono quelle che non consentono di ricevere l'assoluzione Sacramentale. Così, il reo viene assolto dal peccato e – almeno provvisoriamente – anche dalla censura.

Questo serve unicamente trattandosi di censure *latae sententiae* di scomunica o interdetto non dichiarate, e non serve per i casi di sospensione, che si applicano ai chierici (can. 1357 § 2 CIC).

Nella disciplina orientale, il can. 729 prevede una situazione sostanzialmente analoga nei casi di riserva di assoluzione dal peccato.

2. – La situazione dei divorziati risposati civilmente

A questo punto vorrei fare adesso una breve parentesi per accennare ad una questione diversa che i Media hanno spesso collegato con la situazione di scomunica. Si tratta della situazione canonica dei divorziati civilmente risposati.

Non è tecnicamente corretto dire, come invece si ripete spesso, che i divorziati risposati erano considerati dalla disciplina canonica come degli scomunicati. Il divorzio, che spesso può rappresentare un peccato grave, non è stato mai considerato come un reato penale e, quindi, mai ha comportato una pena canonica di scomunica.

La questione era differente. Ai divorziati risposati si chiedeva di non ricevere l'Eucaristia, rispondendo a una prassi pastorale generalizzata nella Chiesa, secondo la quale si riteneva che si trovavano in una situazione oggettiva di peccato e, di conseguenza, che non potevano accedere ai Sacramenti finché tale situazione non fosse rimossa. Così lo dichiarava anche nel 1992 il n. 1650 del Catechismo della Chiesa Cattolica.

Questa prassi pastorale è stata ora ribaltata dall'Esort. Ap. *Amoris Laetitia*, ma era stata anche discussa da quanti, in campo teologico e canonistico, ritenevano una

generalizzazione eccessiva affermare che le unioni matrimoniali irregolari rappresentano di per sé situazioni oggettive di peccato. Esistono, di fatto, tanti contesti capaci di modificare realmente situazioni apparentemente “oggettive”, come lo stato di necessità, la sussistenza di obblighi naturali, la difficoltà di provare la verità delle cose...

L'Esort. Ap. *Amoris Laetitia* ha realizzato un passaggio in avanti modificando la prassi senza alterare la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio, da un lato, né sulle condizioni per accedere al sacramento dell'Eucaristia, dall'altro. In questo modo ha sfondato una barriera che pareva determinare una situazione di stallo e come di insufficienza nella dottrina della Chiesa per risolvere con propri strumenti concrete situazioni pastorali.

La novità dell'Esort. Ap. *Amoris Laetitia* consiste, principalmente, nell'aver considerato nel loro insieme gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla dottrina tradizionale della Chiesa cattolica per valutare la moralità degli atti umani, trasferendo, di conseguenza, il baricentro del problema dalla *norma generale astratta* alla *norma prossima di moralità*, che è il giudizio di una coscienza retta formata.

Superando la precedente pratica pastorale di applicare a tutte queste situazioni uno stesso schema “oggettivo” chiuso, *Amoris Laetitia* vuole che le concrete situazioni possano essere singolarmente vagliate, coinvolgendo, soprattutto, gli stessi soggetti interessati perché siano loro a emettere un giudizio di coscienza retta e delicata sulla verità della loro concreta situazione familiare e, di conseguenza, sulla possibilità di ricevere il Sacramento dell'Eucaristia nelle condizioni richieste dalla dottrina cattolica.

La strada segnalata dal Papa perché gli interessati possano arrivare a questo discernimento, però, non va semplicisticamente ridotta. Sulla serietà dell'accompagnamento che devono fare i Pastori a queste persone hanno insistito le dichiarazioni dell'episcopato che si sono pronunziate in materia, e tuttavia è un aspetto sistematicamente messo in sordina dai Media, che paiono presentare la partecipazione ai Sacramenti come se si trattasse di un automatico esito finale.

L'Esort. Ap. *Amoris Laetitia* segnala, invece, la necessità di un autentico processo di trasformazione personale che esclude ogni superficiale e sbrigativa soluzione pastorale e richiedere un progresso interiore e la maturazione cristiana degli interessati, opportunamente accompagnati dai Pastori. Tale itinerario segue una doppia direzione. Anzitutto, intende raggiungere una conoscenza approfondita della dottrina della Chiesa sul matrimonio e la famiglia in modo da poter giudicare senza errore (discernimento) sulla verità della propria situazione familiare. In secondo luogo, porta ad un progressivo

avvicinamento alla pratica di vita cristiana che stabilisca il contesto spirituale nel quale dovrà formulare davanti a Dio il giudizio della propria coscienza, trovando eventualmente formule – con l'aiuto anche del Pastore – per evitare lo scandalo.

Si evince da tutto ciò il rilevante ruolo che in questa guida spetta al Pastore, che soprattutto dovrà dedicare tempo ed energie a risolvere con responsabilità le singole situazioni, ammonendo gli interessati sulle responsabilità che si assumono, ma senza mai sostituire il proprio giudizio a quello che devono pronunciare i soggetti interessati.

Naturalmente, non si può nemmeno ignorare quale sia la realtà della situazione pastorale quasi generalizzata che viviamo oggi, e la diffusa situazione di coscienza che la teologia morale tradizionale denominava “rude” di tanti fedeli. Occorre pazienza e tempo, e portare gradualmente le persone attraverso un piano inclinato di crescita, contando con le buone disposizioni dei soggetti e l'azione della grazia divina.

3. – Le irregolarità canoniche

Si chiamano “irregolarità” canoniche determinate proibizioni di carattere permanente stabilite dalla legge canonica – dal legislatore umano – ben per ricevere l'Ordine sacro, ben per esercitarlo se si era già ricevuto. Simili alle “irregolarità” sono gli “impedimenti” che vedremo.

Nel Codice orientale la disciplina è sostanzialmente uguale, anche se usa una terminologia diversa e non fa distinzioni tra irregolarità e impedimenti.

3.1. Le irregolarità canoniche: questioni generali

Le irregolarità – e lo stesso accade con gli impedimenti – non sono pene canoniche, né hanno la finalità di “punire” il soggetto. Sono sorte nella Chiesa sin dal Concilio di Nicea nell'anno 325, per garantire, nel possibile, la dignità del ministero ordinato.

Le irregolarità, infatti, hanno lo scopo di prevenire l'accesso al ministero di chi abbia commesso in passato atti particolarmente disdicevoli (normalmente delitti). Anche quando l'offesa a Dio – il peccato – sia stato già perdonato col Sacramento della Penitenza, il divieto di ricevere l'ordinazione o di esercitare il ministero rimane mentre non venga messo a conoscenza – anche riservatamente, nel foro interno – dell'Autorità che possa dare la dispensa.

Ad es., chi provoca aborto, oltre al peccato grave e alla scomunica *latae sententiae* che questo crimine provoca, diventa “irregolare” per essere ordinato (o per esercitare il ministero dell'ordine, nel caso che già fosse chierico). L'irregolarità sussiste anche dopo

l'assoluzione dalla scomunica e il perdono del peccato, in attesa della dispensa che prende direttamente in esame il ravvedimento della persona in funzione dell'esercizio ministeriale.

Se si pensa bene, le irregolarità acquisite prima della ricezione dell'Ordine fungono, da ammonimenti rivolti anzitutto al Vescovo che deve ordinare perché ne tenga conto prima di valutare l'idoneità per il ministero di un determinato soggetto.

3.2. Le irregolarità canoniche. Questioni particolari

Le irregolarità sono tassative e vengono stabilite per diritto universale. Nessun Vescovo può statuire nuove irregolarità, anche se è legittimo che ogni Vescovo o Superiore segua, in coscienza, i criteri che ritenga opportuni per valutare l'idoneità dei candidati agli ordini, ma tale genere di parametri non ha nulla a che vedere con le irregolarità.

Vediamo, in concreto, quali azioni costituiscono irregolarità per la ricezione degli Ordini sacri, che poi coincidono sostanzialmente con quelle che causano irregolarità per l'esercizio del ministero. Sempre premesso, comunque, che queste irregolarità fanno illecita, ma non invalida – questo è importante –, l'ordinazione in quanto tale o l'esercizio del ministero, anche nel caso di piena consapevolezza da parte del soggetto.

Venendo rapidamente alle fattispecie concrete, il can. 1041 CIC stabilisce sei irregolarità che, ad eccezione della prima, tutte sono collegate ad un precedente fatto delittuoso:

1°) La prima irregolarità riguarda «chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero» (can. 1041, 1° CIC; cfr. can. 762 § 1° CCEO). Questa irregolarità riguarda situazioni patologiche, che dovrà valutare l'Ordinario.

2°) La seconda irregolarità riguarda «chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma» (can. 1041, 2° CIC; cfr. can. 1364 CIC; cfr. can. 762 § 2° CCEO). Questa irregolarità esige la commissione oggettiva del reato; cioè l'ostinata negazione della verità, il ripudio totale della fede o il rifiuto di sottomissione al Papa (cfr. can. 751), realizzati in maniera formale e consapevole, nonché con la necessaria ricezione da parte di qualcuno.

3°) La terza irregolarità riguarda chi, essendo impedito dal vincolo matrimoniale o dal voto pubblico di castità o dall'Ordine sacro ricevuto, ha tentato di contrarre matrimonio – civile o canonico – o perché ha tentato il matrimonio chi era validamente sposato o legato dal voto (cfr. can. 1041, 3° CIC; cfr. can. 762 § 3° CCEO).

4°) Quarta irregolarità: «chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente» (can. 1041,

4° CIC; cfr. can. 762 § 4° CCEO; cfr. cann. 1397, 1398 CIC). Il caso di omicidio non volontario – incidente stradale o difesa propria, per esempio – non rappresenta irregolarità.

5°) Quinta irregolarità: «chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita» (can. 1041, 5° CIC; cfr. can. 762 § 5° CCEO). La norma esige, dunque, un atto pienamente deliberato, e non basta la sola negligenza anche se colpevole.

6°) Infine, la sesta irregolarità del can. 1041 CIC concerne «chi ha posto un atto di Ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarla in seguito ad una pena canonica dichiarata o inflitta» (can. 1041, 6° CIC; cfr. can. 762 § 6° CCEO).

Queste sono le sei irregolarità per accedere agli Ordini – o per esercitarle, se il fatto è realizzato dopo l'ordinazione – di cui parlano il due Codici (latino e orientale). Di esse, solo tre – apostasia, eresia o scisma, attentato matrimonio, e aver commesso omicidio o aborto – sono riservate alla Santa Sede, cioè, possono essere dispensate solo dalla Penitenzieria Apostolica, nel foro interno, o dalla Congregazione per il Culto divino, nel foro esterno. Le altre irregolarità le può dispensare anche l'Ordinario, sia in foro interno che esterno.

3.3. *Gli impedimenti*

Come ho già detto, simili alle irregolarità sono i così detti “impedimenti” per ricevere o per esercitare gli Ordini. Gli impedimenti, però, sono divieti di carattere temporaneo, che possono venir meno sia per dispensa, sia senza bisogno di dispensa se la causa impediante viene rimossa. Ad es. l'impedimento di legame matrimoniale per essere ordinato prete può cadere per susseguente vedovanza del soggetto o per dispensa della Santa Sede, come per es. capita nel caso di tanti pastori protestanti diventati cattolici.

Gli impedimenti hanno minore interesse dal punto di vista del foro interno poiché, di regola, si risolvono in foro esterno. Mi limiterò perciò a ricordare quali sono, così come li descrive il can. 1042 CIC:

1°) «L'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente». La dispensa di questo impedimento è riservata a la Santa Sede. Nella disciplina orientale, com'è risaputo, manca un simile impedimento, anche se può essere introdotto dal diritto particolare di una Chiesa *sui iuris* (can. 764 CCEO).

2°) Chi svolge «un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 CIC di cui deve rendere conto, fintantoché, lasciato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il

rendiconto, è divenuto libero» (can. 1042, 2° CIC; can. 762 § 1, 7° CCEO).

3°) Infine, il can. 1042 CIC considera impedito a ricevere gli Ordini «il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato» (can. 1042, 3° CIC; can. 762 § 1, 8° CCEO). Neofita è l'adulto che si converte alla fede ed è battezzato dopo i quattordici anni (cfr. can. 863 CIC).

Inoltre, è anche impedito per esercitare gli Ordini chi «è affetto da pazzia o da altre infermità psichica» (can. 1044 § 2, 2° CIC). La cessazione dell'impedimento canonico, in tale ipotesi, dipenderà dal giudizio del proprio Ordinario, dato sulla base di un positivo parere facoltativo.

Ecco, in sintesi, il quadro complessivo delle “irregolarità” e degli “impedimenti”.

3.4. Due questioni particolari

Prima di lasciare, però, l'argomento accenno brevemente a due questioni.

Prima questione. Quale Autorità interpellare nel caso di dover far fronte a queste situazioni nell'esercizio del ministero del Perdono o comunque nel foro interno e come farlo?

Trattandosi, per esempio, di irregolarità emerse nel periodo di formazione in Seminario, conosciute e tenute in conto da coloro che devono valutare l'idoneità del candidato agli Ordini, può capitare che la relativa dispensa venga richiesta nel *foro esterno*, rispettando sempre però il diritto del soggetto ad avvalersi del *foro interno extrasacramentale* per ottenere la grazia della dispensa.

Se la questione si è posta durante la confessione, il confessore dovrà fare personalmente il ricorso rivolgendosi all'Autorità competente sollecitando la dispensa, mediante un succinto scritto e con la dovuta riservatezza, senza indicare il nome né alcun particolare che serva per identificare il soggetto (can. 1048 CIC).

Perché la grazia della dispensa possa essere accordata, occorre indicare nella richiesta

tutte le irregolarità e *tutti* gli impedimenti in cui si ritiene di essere caduto (anche se poi la dispensa vale per quelli dimenticati) e, nel caso di omicidio volontario o di procurato aborto, è necessario *ad validitatem* segnalare il numero dei delitti commessi.

Seconda questione. *Come agire* quando ad un chierico che sa di trovarsi in situazione di irregolarità o di impedimento gli viene spontaneamente richiesto un atto del proprio ministero?

In tali circostanze osserviamo vari interessi giuridici (e di verità) in contrasto. Da un lato, le esigenze concernenti la *salus animarum* dei fedeli che deve essere garantita; d'altra

parte, il rischio di perdita della buona fama se l'interessato si rifiuta di prestare il servizio ministeriale richiesto.

Di conseguenza, in questi casi le norme canoniche introducono puntuali sospensioni dei divieti a esercitare il ministero (can. 1048 CIC), quando si verificano contemporaneamente queste tre condizioni:

1°) che si tratti di una irregolarità occulta e che il servizio ministeriale sia ritenuto urgente;

2°) che in quel momento non sia ragionevolmente possibile fare ricorso a chi può dispensare;

3°) che il mancato esercizio del ministero possa comportare rischio di grave danno o di infamia.

3.5. Influsso della coscienza nella valutazione delle irregolarità

Prima di chiudere del tutto la questione delle irregolarità, domandiamoci brevemente per il loro rapporto con la coscienza morale del soggetto, anche del soggetto che sa di essergli stato già perdonato il peccato ed, eventualmente, di essere stato anche assolto dalla pena canonica che ne comportava.

Quale rilevanza può avere il giudizio della propria coscienza nel funzionamento delle irregolarità e degli impedimenti che abbiamo considerato? Può darsi il caso che una irregolarità rimanga senza effetto perché il soggetto non ne era consapevole e la sua coscienza – ormai già in grazia di Dio – non glielo reclama?

Qui occorre fare qualche chiarimento, perché coscienza e irregolarità operano in modo diverso.

Anzitutto va detto che, come principio generale, le irregolarità sono del tutto autonome dal giudizio della coscienza, diversamente a quanto accade con le censure che poi vedremo. Le irregolarità sono situazioni oggettive, legate a fatti avverati che non ammettono graduatoria e collocano il soggetto in una posizione ecclesiale (posizione giuridica, ma anche morale), di irregolarità o di impedimento, con indipendenza della propria consapevolezza.

Dal punto di vista morale o anche penale canonico, i fatti vengono considerati all'interno di circostanze che attenuano o aggravano gradualmente la moralità o la colpeabilità penale delle azioni, ma tali circostanze sono irrilevanti nel caso delle irregolarità che guardano alla sola fattualità, al puro compimento delle azioni che comportano tale sanzione. Perciò, la coscienza, che è la regola prossima di moralità, non ha

spazio per poter adeguare la “regola generale” ad una situazione concreta: è solo tenuta a prenderne atto e ad agire di conseguenza.

Questo è stato messo di rilievo dalla recente Interpretazione autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (19.sett.2016) che, in sostanza, dichiarava “tout court” applicabili le irregolarità canoniche a chi non era cattolico al momento dei fatti (di aborto, tentato suicidio ecc.).

Può effettivamente capitare di essere irregolare senza saperlo, perché la propria coscienza non è stata adeguatamente formata o informata del fatto. In tale caso, certamente, non potrà imputarsi al soggetto il fatto di non attenersi ai divieti che delle irregolarità sono propri, dipendendo comunque della sua personale responsabilità per non avere acquisito la necessaria scienza. Comunque, egli è vincolato da quando acquisisce consapevolezza della sua oggettiva situazione.

Trattandosi, però, di irregolarità per l’esercizio del ministro, generate dopo l’ordinazione, è certamente più difficile poter invocare ragionevolmente queste mancanze. In tale prospettiva, la mancata informazione appare normalmente come colpevole e non esime la persona di responsabilità morale nel caso di non rispettare i divieti che la legge gli impone.